

PUBBLICATA LA BOZZA DEL MODELLO PER COMUNICARE LE LIQUIDAZIONI IVA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in bozza il modello con le relative istruzioni per effettuare la comunicazione delle Liquidazioni IVA periodiche. Con tale modello i soggetti passivi IVA dovranno comunicare trimestralmente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA effettuate.

La comunicazione ha carattere trimestrale, tanto per i soggetti IVA con liquidazioni IVA trimestrali che per i soggetti IVA con liquidazioni mensili.

Termini per l'Invio

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, fatta eccezione per il secondo trimestre per il quale l'invio è fissato al 16 settembre (per quest'anno il 18 in quanto il 16 cade di sabato).

La prima scadenza è prevista per il 31 maggio 2017, con riferimento al primo trimestre 2017.

I soggetti passivi obbligati

La comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA riguarda tutti i soggetti passivi inclusi coloro che effettuano liquidazioni con eccedenza IVA a credito. Sono esonerati, ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010, coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Il Modello

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o mediante intermediario abilitato ed è composto da:

- un frontespizio, nel quale devono essere indicati i dati identificativi essenziali del soggetto passivo (nonché i dati del dichiarante, qualora diverso da quest'ultimo);
- un modulo comprendente il solo quadro VP, nel quale devono essere riportati i dati relativi alla liquidazione IVA del mese o trimestre di riferimento.

I soggetti che effettuano esclusivamente liquidazione su base mensile sono tenuti pertanto a compilare tre moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre).

I soggetti con liquidazioni IVA trimestrali dovranno presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio, il calcolo definitivo del pro rata). Il versamento dell'IVA per il quarto trimestre dovrà, in ogni caso, essere effettuato (compresi gli interessi dell'1%) nell'ambito del saldo annuale.

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. Ciò anche qualora, per diverse attività esercitate, siano previste sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali. In tale circostanza, può verificarsi il caso in cui siano presenti 4

moduli (3 per l'attività con liquidazione mensile e 1 per l'attività con liquidazione trimestrale).

Nel quadro VP devono essere indicati on particolare:

- l'ammontare complessivo delle operazioni attive e passive al netto dell'IVA;
- l'IVA divenuta esigibile e l'IVA detratta nel periodo di riferimento;
- l'IVA dovuta o a credito risultante dalla differenza fra i precedenti importi;
- l'IVA da versare o a credito, determinata computando eventuali debiti o crediti derivanti dal periodo precedente, i crediti d'imposta utilizzati a scomputo del versamento ecc.

L'ammontare delle **operazioni attive** comprende le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento, registrate o comunque soggette a registrazione e rilevanti agli effetti dell'imposta, includendo fra queste anche le operazioni con IVA ad esigibilità differita effettuate nel periodo, le operazioni non soggette ad IVA per carenza del presupposto territoriale, ma soggette a fatturazione ai sensi dell'art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72 e le operazioni soggette al reverse charge.

L'ammontare delle **operazioni passive** comprende invece, al netto dell'IVA, gli acquisti di beni e servizi, interni e intracomunitari, nonché le importazioni, annotati sugli appositi registri, includendo altresì, gli acquisiti ad esigibilità differita e quelli con IVA indetraibile, nonché gli acquisiti effettuati senza pagamento dell'imposta da parte degli esportatori abituali.

Sanzioni

In caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei dati delle liquidazioni, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro di cui all'art. 11 comma 2-ter del DLgs 471/97 (ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata correttamente entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita).

Busto Arsizio (VA) 22 marzo 2017